



## **GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO RECANTE DICITURA ANTIMAFIA**

1. I certificati con dicitura antimafia sono equiparati, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture (art. 1, comma 1, del D.M. 16 dicembre 1997, n. 486).
2. La richiesta di certificato con dicitura antimafia può essere presentata presso qualsiasi Camera di commercio, precisando l'ufficio del registro delle imprese in cui l'impresa è iscritta e compilando la parte I del modulo con l'indicazione del numero dei certificati richiesti, della denominazione dell'impresa, - specificando se la stessa è iscritta nella sezione ordinaria, speciale o nel REA - ed il relativo numero d'iscrizione nonché il codice fiscale. Segue la dichiarazione circa la regolarità dell'impresa nei confronti degli adempimenti previsti per l'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA. Se il modulo è presentato personalmente dal titolare o dal legale rappresentante, la sottoscrizione dello stesso non è soggetta ad autenticazione (art. 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127). Diversamente occorre allegare l'atto di delega alla richiesta del certificato con sottoscrizione autenticata del titolare o del legale rappresentante.
3. Il sistema informativo delle Camere di commercio, in collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma, verificherà l'inesistenza di cause ostative al rilascio del certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell'impresa.
4. Le persone per cui si effettua la verifica sono le seguenti, a seconda delle differenti forma d'impresa (allegato 5 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490):
  - a) per l'impresa individuale: l'imprenditore;
  - b) per la società in nome collettivo: tutti i soci;
  - c) per la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni: i soci accomandatari;
  - d) per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e le società cooperative: il legale rappresentante e tutti membri del Consiglio di amministrazione. Nel caso di un sistema di amministrazione di tipo dualistico di cui all'art. 2409-*octies* e seguenti del codice civile, il controllo si intende riferito al legale rappresentante e a tutti i membri del consiglio di gestione; Per quanto concerne le società a responsabilità limitata, nonché per le società cooperative costituite da almeno tre soci persone fisiche ai sensi dell'art. 2522 secondo comma c.c., si intende riferito al socio o ai soci cui è affidata l'amministrazione della società ai sensi dell'art. 2475;
  - e) per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che rappresentino stabilmente in Italia;
  - f) per i soggetti Rea: i legali rappresentanti ed i membri del Consiglio di amministrazione;
  - g) per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del Consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 %, nonché i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione.
5. Considerato che per le imprese di cui alle lettere *a, b, c, d, e, f*, in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione nel registro delle imprese, i nominativi delle persone verificate sono tutti già inseriti nel registro delle imprese, non è necessario indicarli nella successiva parte II del modulo.
6. Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera *g*, è già presente nel registro delle imprese il nominativo del legale rappresentante, ma mancano i nominativi dei membri del Consiglio di amministrazione e dei consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%, nonché i nominativi dei consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione. Pertanto va compilata la parte II del modulo con nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita dei predetti soggetti. Nel caso di consorzi di società o società consortili va indicata la denominazione e la sede delle società che detengono una partecipazione superiore al 10%.
7. Nell'ipotesi di insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza (elencate nell'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490) il certificato rilasciato recherà in calce l'elenco completo dei soggetti per i quali si è effettuata la verifica e riporterà la dicitura concernente il nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
8. La sospensione dell'emissione del certificato con dicitura antimafia non implica di per sé la sussistenza di una delle cause di divieto o di sospensione, ma in tal caso l'interessato viene informato che occorre acquisire, presso la competente Prefettura, la comunicazione di cui all'art. 2 del predetto D.Lgs. n. 490/1994.
9. In ogni caso l'ufficio del registro delle imprese può rilasciare certificazioni prive della dicitura antimafia quando l'interessato ne faccia espressa richiesta.
10. Le certificazioni rilasciate dalle Camere di commercio, recanti l'apposita dicitura antimafia, sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio.